

Registro Generale n. 21/2024

pubblicata il 09/05/2024

Reg. del Settore n. 2/2024



# CITTÀ DI COSENZA

## ORDINANZA SINDACALE

---

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità, di inibizione al transito lungo la via Caricchio in un opportuno intorno della frana individuata con coordinate desunte sul posto a mezzo di localizzazione Google maps (lat. 39.283724, long.16.279810).

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 02/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) all'art. 3 comma 1 lettera c) riconosce il Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile e all'art. 12 comma 5 lettera a), in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come responsabile per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali», all'art. 108, comma 1, lett. C), attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, «*Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*»;

#### CONSIDERATO CHE:

- In data 02/05/2024, a seguito di segnalazione di pericolo trasmessa per le vie brevi dall'Ing. Santo Venneri, il funzionario E.Q. Protezione Civile arch. Alessandro Sangregorio ha provveduto, accompagnato dall'istruttore di Polizia Municipale Andrea Donato ed in presenza degli agenti di P.M. Fabio Guzzo e Maurizio Misasi, ad effettuare un sopralluogo sulla strada denominata Via Caricchio, nella omonima contrada.

- Sul posto, percorrendo la strada suddetta a monte dell'intersezione della stessa con Via Donato Bendicenti, è stato accertato il cedimento di un tratto lungo circa 1,5 metri e largo circa 0,8 metri della carreggiata stradale, lasciando sospeso nel vuoto il muretto, fortemente danneggiato, posto a margine della strada.
- La strada interessata dal cedimento, conduce ad alcune abitazioni comunque raggiungibili da Via Casali.
- Secondo le indicazioni fornite al personale della Cooperativa Lotto C dal personale P.M. intervenuto, il tratto di strada suddetto è stato provvisoriamente delimitato da transenne e segnaletica al fine di inibirlo al traffico veicolare.
- Con decreto sindacale Id flusso n. 2659 Gab. Sind. Del 02/05/2024, notificato in data 06/05/2024, il Dirigente ing. Antonella Rino è stato posto a capo del Settore 11 - Protezione Civile - Datore di lavoro - Politiche della salute - Sport come benessere e cura - politiche e rapporti con l'associazionismo di settore;
- Ai fini dei provvedimenti successivi alla segnalazione in premessa il Dirigente del Settore 11 ha inteso verificare personalmente nella mattinata del 07/05/2024, lo stato del tratto stradale interessato dall'evento segnalato e pertanto ha effettuato un sopralluogo in presenza del funzionario E.Q. Arch. Alessandro Sangregorio e dell'Assessore alla protezione Civile, Dott.ssa Veronica Buffone, accompagnati dagli istruttori di P.M. Vincenzo La Cava e Francesco Cairo;

ACCERTATO, in esito a tale ulteriore sopralluogo, che:

- si è verificato il crollo del muro posto a margine della carreggiata, che nel precedente sopralluogo era risultato sospeso nel vuoto;
- si è ampliata la corona di frana in corrispondenza del tratto stradale, che ha raggiunto una lunghezza di circa quattro metri, lasciando presagire un ulteriore ampliamento anche nel senso trasversale alla carreggiata, essendo presente una vistosa frattura dell'asfalto;
- alcuni segnali di divieto di transito, ancorché precedentemente posizionati provvisoriamente sulle transenne, risultano asportati, mentre sulle stesse sono presenti cartelli di divieti di sosta, non coerenti, riconducibili a precedenti ordinanze adottate.

VALUTATO che un intervento per la messa in sicurezza del tratto stradale ceduto richiede una progettazione e l'inserimento in una programmazione di opere pubbliche, non essendo perseguibile, per il caso di specie, la risoluzione della criticità con intervento in somma urgenza;

RITENUTO pertanto sussistente il pericolo sulla strada denominata Via Caricchio, nel tratto interessato dalla frana descritta e quindi sussistenti le motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica incolumità dei cittadini, così come previsto dall'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare, con il presente provvedimento contingibile e urgente, il tratto di strada da inibire al transito veicolare e pedonale in un opportuno intorno di cinque metri dalla frana (individuata con coordinate desunte sul posto a mezzo di localizzazione Google maps (lat. 39.283724, long. 16.279810));

VISTO il Decreto Legislativo 02/01/2018 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Protezione Civile);

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il Regolamento Edilizio comunale adottato dal Consiglio Comunale di Cosenza nella seduta del 22 maggio 1995 n°31 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n°299 del 8 giugno 1996;

VISTI inoltre:

- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale);
- la Legge Regionale 7 giugno 2018 n. 15 (Disciplina regionale dei Servizi di Polizia Locale);

- il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza;
- il Regolamento Polizia Municipale del comune di Cosenza (pubblicato sul BUR Calabria 27.10.1993) tutt'oggi vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Cosenza, come previsto dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

## **ORDINA**

### ***per i motivi espressi in narrativa e fino al venir meno dello stato di pericolo***

1. L'inibizione al transito veicolare e pedonale lungo la via Caricchio, nella omonima contrada, in un opportuno intorno di cinque metri dalla frana (individuata con coordinate desunte sul posto a mezzo di localizzazione Google maps (lat. 39.283724, long. 16.279810), essendo l'intorno dell'areola di frana pericoloso dal punto di vista idrogeologico.

### **DISPONE A CARICO DEI SETTORI COMUNALI:**

- 1) Staff - Comando Polizia Municipale;
- 2) Settore 6 - Manutenzione reti, impianti ed edifici - Segnaletica - Parco auto - Cimiteri - Servizio idrico integrato;
- 3) Settore 7 - LL.PP. - Edilizia scolastica - Infrastrutture - Pubblica illuminazione - Reti idrica e fognaria - Contratti di quartiere S. Lucia - Centro storico - Programma CIS e Agenda Urbana - PNRR;
- 4) Settore 11 - Protezione Civile - Datore di lavoro - Politiche della salute - Sport come benessere e cura - politiche e rapporti con l'associazionismo di settore,

### **in conformità alle seguenti leggi e ai seguenti regolamenti:**

- **Legge 7 marzo 1986, n. 65** (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale);
- **Legge Regionale 7 giugno 2018 n. 15** (Disciplina regionale dei Servizi di Polizia Locale);
- **Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza** adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007 (con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Giunta comunale con deliberazioni: n. 296 del 27 novembre 2008, n. 319 del 29 dicembre 2009 n. 96 del 25 luglio 2011, n. 4 del 15 gennaio 2015, n.34 del 17 marzo 2017, n. 98 del 25 luglio 2017 e, da ultimo, con deliberazione giuntale n. 137 del 17 ottobre 2017);
- **Regolamento Polizia Municipale del comune di Cosenza** (pubblicato sul BUR Calabria 27.10.1993) tutt'oggi vigente;

### **L'ATTUAZIONE DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI:**

1. Che lo Staff Comando P.M. fornisca al Settore 6, in apposita nota, dandone anche informativa al Sindaco, dettagliate prescrizioni e indicazioni, nell'osservanza di tutte le norme del Codice della strada applicabili al caso di specie, per le modalità dell'interdizione, ivi inclusa l'individuazione della segnaletica di sicurezza di normativa, eventualmente adottando anche provvedimenti per la regolamentazione alternativa del transito cittadino influenzato ed interessato dall'interdizione;
2. Che il Settore 6 provveda ad interdire il transito veicolare e pedonale mediante apposizione di idonea segnaletica di sicurezza, secondo le modalità, le indicazioni e le prescrizioni fornite dallo Staff Comando P.M. per come sopra, comunicandone l'avvenuta esecuzione allo stesso Staff Comando P.M. e al Sindaco;
3. Che lo Staff Comando P.M. provveda:
  - a verificare l'esecuzione e la congruità dell'esecuzione delle misure di interdizione, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni impartite al Settore 6, anche in corso d'opera;
  - a controllare, con periodicità, il permanere di quanto disposto al Settore 6 ed eseguito dallo stesso;

- a segnalare tempestivamente al Settore 6 la necessità di eventuali ripristini ove ravvisi la manomissione delle misure di interdizione disposte ed attuate;
  - a verificare l'esecuzione della presente Ordinanza per tutto quanto disposto ed ordinato;
  - a informare il Sindaco in merito ad eventuali inosservanze al presente provvedimento;
  - all'affissione del presente provvedimento sui luoghi;
4. Che il Settore 7 provveda a programmare e attuare i necessari interventi per il ripristino della viabilità danneggiata, non essendo perseguibile, per il caso di specie, la risoluzione della criticità con intervento in somma urgenza.

Restano salve ulteriori misure a salvaguardia della pubblica incolumità per eventualità e accadimenti ulteriori rispetto a quanto già contemplato nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, a cura del Settore 11, che ne depositerà copia presso i propri uffici:

- al Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
- alla Questura di Cosenza;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- allo Staff Comando del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza;
- alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (AUSLP);
- alla Protezione Civile Regionale (Presidenza e sede Cosenza);
- allo Staff Avvocatura Comunale;
- alla Direzione del Settore 6 - Manutenzione reti, impianti ed edifici - Segnaletica - Parco auto - Cimiteri - Servizio idrico integrato;
- alla Direzione del Settore 7 - LL.PP. - Edilizia scolastica - Infrastrutture - Pubblica illuminazione - Reti idrica e fognaria - Contratti di quartiere S. Lucia - Centro storico - Programma CIS e Agenda Urbana - PNRR;
- alla Direzione del Settore 9 - Viabilità - Trasporti - Mobilità;
- alla Segreteria Generale dell'Ente.

Responsabile del Procedimento è l'arch. Alessandro Sangregorio, funzionario E.Q. Protezione civile.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line ed è immediatamente esecutiva.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «*Codice del processo amministrativo*»

Cosenza, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_  
Alessandro Sangregorio

Il Dirigente di Settore

---

f.to Antonella Rino

IL SINDACO

---

f.to Francesco Alessandro Caruso

---

**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto Messo del Comune di COSENZA, dichiara di aver oggi notificato il presente atto a  
\_\_\_\_\_ abitante a  
\_\_\_\_\_

Consegnandone copia in mani di \_\_\_\_\_  
COSENZA \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

IL MESSO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# CITTÀ DI COSENZA

Protocollo Settore del \_\_\_\_\_

Reg. int n. 2

Reg. Gen. Ord n. 21/2024

[ ] Trasmessa Archivio per Notifica il \_\_\_\_\_

[ ] Trasmessa Ufficio Notifiche il \_\_\_\_\_

Giunta all'Ufficio Notifiche il \_\_\_\_\_

Notificata il \_\_\_\_\_ Da \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_

Abitante a \_\_\_\_\_

Consegnata a \_\_\_\_\_

Trasmessa Archivio per

[ ] Adempimenti Finali il \_\_\_\_\_

Trasmessa Settore/Servizio

[ ] Competente (archiviazione) il \_\_\_\_\_

Esecutiva dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Revocata il \_\_\_\_\_

Motivo Revoca \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Atto Proroga \_\_\_\_\_

Data Proroga \_\_\_\_\_ Periodo Proroga \_\_\_\_\_